



**Istituto Comprensivo Statale "G. Giusti"**

✉ **P.zza Vittime Piroscavo Sgarallino, 1 57034 Campo nell'Elba (LI)**

☎ **tel 0565 - 976063 - e-mail: [LIIC803009@istruzione.it](mailto:LIIC803009@istruzione.it) - posta elettronica certificata [LIIC803009@pec.istruzione.it](mailto:LIIC803009@pec.istruzione.it) - P.I.: 82001970498**

**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFJ9DM – CODICE IPA istsc\_liic803009**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021-2024**

**Art. 1**

**Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo e di controllo della scuola e, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, esso ha competenza generale circa l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza.

**Art. 2**

**Nomina dei membri del Consiglio di Istituto**

I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale, a norma dell'art. 34 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994, o dal Dirigente scolastico delegato sulla base dei risultati delle elezioni.

**Art. 3**

**Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Istituto**

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 6 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le elezioni del Presidente e del Vice-Presidente avvengono a scrutinio segreto.

**Art. 4**

**Elezione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto**

La Giunta esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 8 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.

**Art. 5**

**Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva ha compiti esecutivi rispetto all'attività del Consiglio. Essa svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio stesso. Non ha potere deliberante neppure in casi d'urgenza. Non è consentito delegare alla Giunta il potere deliberante del Consiglio.

La Giunta Esecutiva può esprimere il proprio parere al Presidente del Consiglio di Istituto circa gli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 6**

### **Presidente della Giunta Esecutiva**

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente scolastico. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente della Giunta verranno svolte dal Docente da lui delegato, ai sensi dell'art. 396 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.

## **Art. 7**

### **Prerogativa dei membri della Giunta Esecutiva**

Ciascun membro della Giunta Esecutiva ha diritto di libero accesso, previo avviso, agli Uffici di Segreteria durante il normale orario di servizio e di avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta. I componenti della Giunta hanno inoltre il diritto di avere dagli Uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato.

## **Art. 8**

### **Convocazione della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico su preciso O.d.G. oppure su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto.

La convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta almeno 3 giorni prima della seduta.

## **Art. 9**

### **Attribuzioni del Consiglio di Istituto**

Al Consiglio di Istituto spettano le attribuzioni previste dall'art. 10 del D. L. vo n. 297 del 16 Aprile 1994 e dalla normativa vigente (in particolare dall'art. 45 del D. I. n. 129 del 28/08/2018).

## **Art. 10**

### **Adempimenti del Consiglio di Istituto**

Entro il 30 maggio di ogni anno, previa eventuale consultazione di cui all'art. 22 del presente regolamento, il Consiglio di Istituto indica i criteri di cui all'art. 10 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994 comma 4.

La Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto dal D. L. vo n. 129 del 28/08/2018, entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, propone al Consiglio di Istituto il programma annuale e la relativa relazione illustrativa.

Il Consiglio di Istituto approva il programma annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Consiglio di Istituto verifica entro il 30 giugno con apposita delibera di assestamento al programma annuale le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche eventualmente necessarie.

Il Consiglio di Istituto approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il conto consuntivo corredato della relazione dei revisori dei conti.

## **Art. 11**

### **Programma di lavoro**

Il Consiglio di Istituto prima dell'inizio dell'anno scolastico predispose un suo programma di lavoro.

## **Art. 12**

### **Attività del Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte avanzate sia dai singoli suoi componenti che dalle indicazioni emergenti dai Consigli di Classe/Interclasse e dalle Assemblee di classe, incarica la Giunta Esecutiva, o le Commissioni, di redigere formalmente proposte organiche in ordine alle quali il Consiglio stesso adotterà le proprie deliberazioni.

In caso di urgenza possono essere presentati al Consiglio problemi da porre in discussione. Il Consiglio può procedere alla modifica dell'ordine del giorno.

### **Art. 13**

#### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto**

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio di Istituto e svolge tutti i compiti necessari a garantire una gestione democratica della scuola.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio, stabilisce ufficialmente rapporti con i Presidenti di altri Consigli di Istituto ai fini indicati dall'art. 10 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.

In particolare il Presidente:

- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- prende visione delle proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio, dei rappresentanti di classe e degli altri organi collegiali della scuola e concorre alla formazione dell'ordine del giorno delle sedute;
- nomina il segretario delle riunioni del Consiglio di Istituto;
- sottoscrive, unitamente al segretario, gli atti, le deliberazioni ed il verbale del Consiglio;
- supervisiona l'operato di eventuali commissioni di lavoro costituite.

### **Art. 14**

#### **Prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto**

Il Presidente ha diritto di libero accesso ai locali della Segreteria durante il normale orario di servizio; di disporre di un proprio spazio e dei servizi di segreteria; di avere dagli Uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto e di avere in copia tutta la relativa documentazione.

### **Art. 15**

#### **Attribuzioni del Vice-Presidente del Consiglio di Istituto**

Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di suo impedimento.

### **Art. 16**

#### **Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto**

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto vengono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio di Istituto e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali e ad interventi per cui si specifichi la richiesta di messa a verbale.

### **Art. 17**

#### **Diritti dei membri del Consiglio di Istituto**

I membri del Consiglio di Istituto possono, durante l'orario di servizio, accedere all'Ufficio di Segreteria per avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato, e le copie degli atti relativi alle competenze del Consiglio di Istituto. I membri del Consiglio devono avere copia degli atti relativi alle discussioni almeno tre giorni prima della seduta. Ciascun membro del Consiglio ha diritto di chiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sulla esecuzione e sullo stato di esecuzione - da parte della Giunta Esecutiva - delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 18**

#### **Convocazione del Consiglio di Istituto**

Il C.d.I. viene convocato come segue:

- a) in base ad un calendario eventualmente predisposto dal Consiglio di Istituto stesso e comunque una volta ogni due mesi;
- b) su richiesta del Presidente;
- c) su richiesta di almeno un terzo dei componenti;

La richiesta di convocazione del Consiglio di Istituto deve indicare la data, il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno.

E' facoltà del Presidente - sentiti i richiedenti - anticipare o ritardare la convocazione al fine di unificare più richieste.

La convocazione, comunque, non può essere anticipata o posticipata di oltre 10 giorni.

## **Art. 19**

### **Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto**

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere diramata a cura degli Uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'orario e del luogo. La convocazione deve essere sempre pubblicata all'albo sul sito della scuola.

Qualora s'intendano porre all'ordine del giorno questioni riguardanti altri enti gli Uffici dovranno provvedere a far giungere agli enti interessati copia della convocazione.

La convocazione urgente dovrà essere diramata almeno 24 ore prima.

## **Art. 20**

### **Validità delle sedute del Consiglio e delle sue deliberazioni**

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza almeno della metà più uno dei componenti in carica, secondo il disposto dell'art. 37 del D. L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti validamente espressi (favorevoli), salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 21**

### **Delle sedute del Consiglio di Istituto**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche con i limiti derivanti dalla normativa sulla sicurezza degli edifici. L'entrata delle persone esterne sarà regolamentata in base alla disponibilità dei posti e alla situazione contingente (es. emergenza sanitaria oppure accessi on-line).

Per ottemperare ad eventuali indicazioni derivanti dall'emergenza sanitaria le sedute possono essere svolte in modalità on-line; la partecipazione in questo caso sarà riservata solo ai rappresentanti di classe o a loro delegati.

I membri del Consiglio di Istituto potranno essere presenti 15 minuti prima di ogni seduta per ascoltare genitori, insegnanti e personale non docente che vogliono prendere la parola su questioni urgenti che riguardano la vita scolastica. Durante la seduta gli interventi delle persone non facenti parte del Consiglio d'Istituto sono autorizzati dal Presidente e normalmente queste persone possono partecipare come uditori. Quando si discutono questioni riguardanti singoli individui, alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico.

Le sedute non devono prolungarsi oltre le due ore e trenta dall'inizio effettivo.

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Trascorsi 20 minuti, nell'eventuale attesa del raggiungimento del numero legale, rispetto all'orario indicato nella convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale per accertare il numero legale.

Qualora il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale e il Consiglio sarà riconvocato entro un massimo di 7 giorni lavorativi dopo aver acquisito il parere dei consiglieri presenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente alla seduta del Consiglio di Istituto, il consigliere-genitore più anziano d'età presente alla seduta assume temporaneamente le funzioni di Presidente.

I membri del Consiglio impediti ad intervenire ad una seduta devono giustificare per iscritto. In caso contrario sarà considerato "assente ingiustificato".

Nessuna proposta può essere ammessa a discussione se non risulta regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

Qualsiasi integrazione all'ordine del giorno può essere decisa a maggioranza dei presenti alla seduta del Consiglio di Istituto.

Lo spostamento dell'ordine dei punti dell'ordine del giorno può essere proposto da uno dei membri del Consiglio e deciso a maggioranza.

Il Consiglio può decidere a maggioranza su mozione d'ordine di uno dei membri il non svolgimento della discussione o il rinvio ad altra seduta di un argomento all'ordine del giorno.

Ogni membro del Consiglio ha il diritto di intervenire nella discussione di ogni punto all'ordine del giorno per un massimo di 5 minuti.

Le dichiarazioni di voto non possono eccedere la durata di 5 minuti e vanno firmate dal dichiarante.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del segretario.

L'approvazione del verbale da parte del Consiglio è fatta nella successiva seduta. Copia del verbale sarà inviata ai consiglieri congiuntamente alla convocazione per la riunione successiva. Il verbale verrà pubblicato sul sito dopo l'approvazione.

## **Art. 22**

### **Consultazione degli altri organi di gestione della scuola**

Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare su questioni di rilevante importanza, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare altri organi di partecipazione scolastica. Il Consiglio, con modalità da stabilirsi di volta in volta, può consultare le suddette componenti per le seguenti questioni:

- a) adozione dei regolamenti degli Organi Collegiali e del regolamento interno e loro modifiche;
- b) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività di cui all'art. 10 lettera c dl D.L. n. 297 del 16 Aprile 1994;
- c) criteri generali relativi all'adattamento dell'orario e del calendario scolastico alle necessità dell'ambiente e del coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe/Interclasse.

## **Art. 23**

### **Commissioni di lavoro del Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto - al fine di realizzare meglio il proprio potere d'iniziativa - può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine a problemi che intende affrontare. In tali commissioni i membri del Consiglio di Istituto potranno avvalersi del supporto di esperti senza oneri per la scuola.

## **Art. 24**

### **Rapporti con la collettività**

Il Consiglio di Istituto mantiene, per mezzo dei suoi delegati, rapporti organici con la collettività.

## **Art. 25**

### **Pubblicità degli atti**

La pubblicazione degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione all'albo sul sito web dell'Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla approvazione nella seduta successiva.

Il verbale del Consiglio di Istituto va redatto entro 30 giorni dalla seduta o comunque almeno 5 giorni prima del successivo Consiglio.

## **Art. 26**

### **Verifica dell'attività**

Alla fine di ogni anno scolastico il Consiglio esprime il proprio parere sull'andamento generale didattico-amministrativo della scuola.